

Regolamento per la collocazione
di insegne di esercizio, cartelli e
altri mezzi pubblicitari ecc.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 –Ambito di applicazione pag. 3

CAPO II – DEFINIUIZIONI, TIPOLOGIE, UBICAZIONE

Articolo 2 -Definizione dei mezzi pubblicitari pag. 3

Articolo 3 – Dimensioni pag. 3

Articolo 4 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi) pag. 4

Articolo 5 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza pag. 5

Articolo 6 - Stazioni di rifornimento di carburante pag. 6

Articolo 7 -Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi pag. 7

Articolo 8 -Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali pag. 7

Articolo 9 -Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili pag. 7

Articolo 10 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari pag. 8

Articolo 11 -Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea pag. 8

CAPO III PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 12 - Autorizzazioni - Nulla Osta pag. 8

Articolo 13 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di Autorizzazione e/o nullaosta per rinnovo o cambio immagine pag. 8

Articolo 14 - Spese di istruttoria e sopralluogo pag. 9

Articolo 15 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti in materia di pubblicità pag. 9

Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione pag. 10

Articolo 17 - Targhetta di identificazione pag. 10

Articolo 18 – Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione pag. 11

Articolo 19 – Prescrizioni particolari pag. 13

CAPO IV - CANONI

Articolo 20 - Versamento del canone pag. 14

Articolo 21 – Rimborsi e recuperi pag. 14

Articolo 22 - Affidamento del servizio pag. 14

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 23 – Vigilanza pag. 14

Articolo 24 – Sanzioni amministrative pag. 15

Articolo 25 – Copertura e rimozione di mezzi pubblicitari e di segnali pag. 15

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 – Mezzi pubblicitari preesistenti pag. 15

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 51 DEL
28/11/2023

Articolo 27 - Norme di rinvio	pag.	16
Articolo 28 – Entrata in vigore del Regolamento	pag.	16

REGOLAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 –Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano gli impianti, le strutture e l'utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma che mirano a diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico e visibile dalla pubblica viabilità, su tutto il territorio comunale appartenente all'Unione dei Comuni Savena-Idice, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico, nonché della tutela ambientale, storico-architettonica dell'ambiente urbano, paesaggistica del territorio comunale appartenente all'Unione dei Comuni Savena-Idice e di sicurezza per la circolazione ed il traffico;
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (di seguito definito C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (di seguito definito Reg. C.d.S.) gli aspetti della pubblicità sul territorio Comunale, nell'ambito degli obiettivi, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S..

CAPO II DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Articolo 2 -Definizione dei mezzi pubblicitari

Vedasi "Nuovo codice della strada" D.Lgs 30/04/1992 n. 285

Articolo 3 - Dimensioni

1. Le dimensioni delle insegne sono soggette alle disposizioni del C.d.S., fatto salvo diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici ed edilizi approvati e vigenti nei comuni;
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati, non dovranno superare la superficie di 3,00 mq ad eccezione delle insegne di esercizio purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, che possono arrivare fino a 20 mq. Qualora la superficie per ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente i 100 mq. fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia;
3. Le insegne di esercizio a bandiera, ove ammesse, poste all'esterno di edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno essere collocate ad almeno 3,00 m dal suolo, a partire dal bordo inferiore. Quelle installate in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera al almeno 5,10 m dal suolo. Le sporgenze dalla facciata dovranno essere contenute in:
 - a) cm 50 per le strade di larghezza inferiore a 5,00 m;
 - b) cm 75 per le strade di larghezza superiore a 5,00 m.

L'oggetto dell'insegna a bandiera dovrà comunque essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno 30 cm;

4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti entro i centri abitati, deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a ml 2.20 rispetto a quella della banchina stradale o del marciapiede misurata nella sezione stradale corrispondente;

5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati, dovranno distare dal limite della carreggiata di almeno 1,50 m.

Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di impianti di pubblicitari di servizio di cui sopra, già esistano a distanza inferiore a 1,50 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa o con il muro. Non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 4 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi)

Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni prevalenti che ripetano gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali:

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	COLORE SIMBOLI	UTILIZZO RISERVATO PER
VERDE	BIANCO	BIANCO	Per le autostrade o per avviare ad esse
BLU	BIANCO	BIANCO	Per le strade extraurbane o per avviare ad esse
BIANCO	BLU NERO GRIGIO	NERO BLU GRIGIO	Per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi o strutture ricettive affini in ambito urbano
GIALLO	NERO	NERO	Per i segnali temporanei di pericolo o punti di interesse storico artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di creazione e per i camping
NERO OPACO	GIALLO	BIANCO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane
ARANCIO	NERO	NERO	Per i segnali di scuolabus e taxi
ROSSO	BIANCO	BIANCO	Per i segnali SOS e incidente
BIANCO E ROSSO			Per i segnali a strisce da utilizzare nei centri stradali
GRIGIO			Per il segnale "segni orizzontali in rifacimento"

Articolo 5 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:

- Nei centri abitati e lungo le strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dal Reg. C.d.S., fermo restando la facoltà di deroga nel caso in cui si rilevi la mancanza di problemi per la sicurezza e la circolazione stradale. Per le insegne di esercizio collocate in aderenza alle costruzioni e per quelle su edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, direzionali, non sono fissate distanze;
- Sulle strade extraurbane di competenza di enti terzi valgono anche le disposizioni dei relativi regolamenti”;
- I limiti imposti dai successivi commi 2 e 3, ad eccezione di quelli relativi alle intersezioni, alle aree demaniali e all’installazione in fossi e scoli, non si applicano per i segnali pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti, per tutta la loro superficie, in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla carreggiata. (oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e alla distanza fissata dal “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”). Le insegne frontali devono essere generalmente installate nel vano compreso tra gli stipiti e l’architrave ovvero immediatamente sopra lo stesso ma solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l’altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale dell’apertura del vano. Per l’installazione nelle posizioni di seguito indicate:
 - sui e nei parapetti dei balconi;
 - al di sotto dei balconi non in aderenza all’edificio;
 - al di sotto delle pensiline non in aderenza del fabbricato;
 - sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici;
 - nelle arcate frontali e di testa dei portici;sarà necessario produrre relazione tecnica specifica relativa alle motivazioni della scelta di tale ubicazione.

2. E’ sempre vietato installare segnaletica pubblicitaria:

- Nelle aree demaniali lungo le strade extraurbane nella fascia compresa tra la carreggiata e l’opera di scolo delle acque di pertinenza stradale.
- Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:
 - generare confusione con la segnaletica stradale;
 - rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l’efficacia;
 - arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
 - produrre abbagliamento.
- E’ inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari:
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle isole di traffico al centro di rotatorie;
 - sui veicoli (solo per mezzi pubblicitari luminosi).
- E’ inoltre vietato installare mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sulle barriere stradali (guard-rail);
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

3. Si definiscono:

- Distanza dall'intersezione: distanza minima da rispettare tra il cartello pubblicitario e lo spigolo vivo dell'intersezione reale o presunto;
- Area dell'intersezione, come definita all'interno del Codice della Strada, in tale area non si può autorizzare alcuna installazione pubblicitaria. L'eventuale isola centrale e/o le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria sono da considerarsi come area dell'intersezione e non è pertanto autorizzabile alcuna installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale e che abbiano stipulato con il Comune che ha in gestione la manutenzione del verde, apposita convenzione. Devono avere dimensioni non superiori a cm. 80 di larghezza e cm. 60 di altezza, ed installate ad un'altezza da terra non superiore a cm. 20. La disciplina di dette targhe rientra pertanto all'interno dei criteri per la valutazione da parte dell'Amministrazione del progetto in allegato alla convenzione di cui sopra. Il numero massimo di targhe consentite è uguale al numero di rami di immissione alla rotatoria;
- Totem, monoliti o pali per bandiere: si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di 3 m., ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante. L'altezza massima di totem o monoliti non può superare quella prevista per gli edifici di nuova costruzione all'interno del corrispondente ambito urbanistico;
- Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità", in base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
 - variazione del tratto stradale rettilineo;
 - limitata visibilità.

Non è possibile autorizzare alcun cartello pubblicitario su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo), ed inoltre si deve rispettare la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza stesso (tranne i casi previsti dal Reg. C.d.S.).

Articolo 6 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di esercizio delle stazioni di rifornimento carburante e stazioni di servizio di superficie massima pari a 4 mq. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (es. self 24 ore, bar, ecc.). Inoltre deve essere mantenuta sempre una fascia di rispetto di metri 3 dal limite della carreggiata entro la quale non può essere installato nulla;
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni generali del Codice della Strada.

Articolo 7 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

1. La pubblicità sui veicoli è ammessa purché eseguita nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
2. Qualora i mezzi stazionino su aree pubbliche o private, se il messaggio pubblicitario è visibile dalle strade comunali, dovrà essere corrisposto il relativo Canone Unico Patrimoniale dei singoli comuni, se dovuto.

Articolo 8 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali sono considerati pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e in tal caso sono da considerarsi preinsegne;
2. Solo nel caso in cui l'azienda risulti non compresa all'interno di una zona (raggruppamento di due o più Ditte) industriale, commerciale, artigianale e che generi/attragga consistenti flussi veicolari, pur riportando il nome e/o logo dell'attività privata, può considerarsi segnale stradale di direzione e deve essere conforme alla figura II 297 art. 134 del Reg. C.d.S.. In questo caso il segnale può essere installato a discrezione dell'Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficienza della restante segnaletica ed è comunque soggetto a pagamento di canone.

Articolo 9 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. Devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato;
2. Tali segnali possono riportare logo e/o nome dell'attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano; pertanto se l'attività ricade in centro abitato non può esserne autorizzata l'installazione;
3. I suddetti segnali se riportanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto delle distanze dai segnali stradali e dalle intersezioni di almeno 80 metri sempreché non interferiscano con la visibilità della segnaletica stradale. Rispetto alle altre installazioni pubblicitarie devono rispettare una distanza pari alla metà di quella prevista dal Reg. C.d.S. per detti impianti;
4. Gli impianti pubblicitari devono osservare, rispetto a tale tipo di segnale come definito al comma 3 del presente articolo, una distanza di 80 metri;
5. L'Ente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica;
6. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo;
7. E' consentita l'installazione su banchina stradale dei segnali di cui al presente articolo;

8. Tali segnali se riportanti logo e/o nome dell'attività privata vengono considerati segnali di servizio utile solo se apposti in un numero limite di posizioni necessarie all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non verranno autorizzate;

9. Ai fini dell'installazione dei suddetti segnali è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 12 e 13 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

Sono considerati cartelli pubblicitari, e pertanto soggetti al presente Regolamento, quelli che riportano il logo o la denominazione di un'attività privata (esempio: cartello "Strada dei vini e dei sapori" riportante il nome di agriturismo o ristorante), rientrando nella categoria delle preinsegne.

Articolo 11 - Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

1. Sono privi di rigidità e si distinguono in:

- Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di iniziative e spettacoli;
- Locandine e stendardi: è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Il periodo di esposizione nelle ipotesi sopraccitate è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa richiesta, oltre che alle due settimane precedenti e dalle quarantotto ore successive;

2. Le distanze del punto di installazione rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste secondo quanto stabilito dal Reg. C.d.S. si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani, fermo restando tutte le prescrizioni previste per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 13 del presente Regolamento;

3. In ogni caso la durata di esposizione in merito alle pubblicità temporanee riguardanti il lancio di iniziative commerciali è limitata ai tre periodi nell'anno solare della stessa ditta che promuove la pubblicità ed il singolo periodo non può superare un mese di esposizione.

CAPO III

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 12 - Autorizzazione - Nulla Osta

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno del territorio comunale dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, è subordinata al rilascio di autorizzazione del Suap Associato rispetto alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici ed edilizi approvati e vigenti nei comuni e del Reg. C.d.S.;

2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade di proprietà e/o gestite da enti terzi all'interno dei centri abitati dei Comuni è subordinata all'acquisizione di Nulla Osta Tecnico rilasciato da questi, i quali provvederanno a trasmetterlo al Suap Associato, in quanto competente per il rilascio dell'autorizzazione. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strada comunale in posizione tale da risultare visibile anche da strade di proprietà e/o gestite da enti terzi, è anch'essa subordinata all'acquisizione del Nulla Osta Tecnico a parte di questi ultimi. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Suap Associato;

3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari nell'ambito di centri storici o edifici vincolati è subordinata al rispetto di quanto disposto dai regolamenti urbanistici ed edilizi approvati e vigenti nei singoli comuni dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Articolo 13 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione e/o nulla osta per rinnovo o cambio immagine

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione all'installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei deve presentare, esclusivamente con l'uso della piattaforma dell'Emilia – Romagna e/o in forma telematica da Pec a Pec dell'Unione dei Comuni Savena-Idice solo qualora la piattaforma non funzionasse, istanza in bollo, secondo il modello pubblicato sulla piattaforma della Regione Emilia-Romagna. L'istanza può comprendere la richiesta di più cartelli e/o insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari e deve contenere tutti gli allegati richiesti. Il richiedente deve inoltre, dichiarare se il posizionamento di tali mezzi pubblicitari risulta visibile da strade gestite da Enti diversi da quelli facenti parte l'Unione dei Comuni Savena-Idice, per i quali è necessario l'acquisizione del relativo Nulla Osta.

2. Per le domande ricadenti in aree private è necessario indicare il proprietario del terreno sul quale ricade l'installazione pubblicitaria e allegare relativo consenso;

3. Per richieste di segnali pubblicitari di servizio utile come definiti all'art. 9 del presente Regolamento, è necessario specificare l'esatta collocazione dell'esercizio segnalato in modo che sia possibile verificare la distanza del segnale richiesto dalla sede dell'esercizio che deve essere al massimo pari a 80 metri;

4. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha **validità tre anni** ed è rinnovabile alla scadenza, purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione, fino alla durata massima consentita dal CdS;

5. Per le domande di rinnovo, occorre presentare istanza **entro 60 giorni** dalla data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare, corredata della documentazione indicata nel modello di domanda;

6. Per le istanze di rinnovo immagine, occorre presentare apposita istanza di autorizzazione. **Se decorsi quindici giorni l'Amministrazione non si sarà pronunciata, l'autorizzazione sarà considerata rilasciata secondo il principio del silenzio-assenso.**

L'autorizzazione al rinnovo viene rilasciata dal Suap Associato purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione. Nel caso in cui vi sia un cambiamento dimensionale o di posizionamento l'istanza verrà considerata alla stregua di una nuova richiesta di autorizzazione, pertanto non si terrà conto del principio del silenzio-assenso.

Articolo 14 - Spese di istruttoria e sopralluogo

1. La Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice delibera le spese di istruttoria relative alle dette istanze con indicazione della ripartizione degli importi suddivisi fra i comuni membri e l'Unione;

2. Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati annualmente a cura dell'Ente.

Articolo 15 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti in materia di pubblicità

1. Al ricevimento dell'istanza, qualora la documentazione fosse completa, entro **cinque giorni lavorativi** dalla data di presentazione della pratica, al richiedente viene inviata una comunicazione di avvio del procedimento;

2. La definizione dei tempi amministrativi per la conclusione del procedimento, è fissata in **sessanta giorni** dal ricevimento della domanda;

3. Qualora l'istanza fosse incompleta di uno o più allegati, anziché l'avvio del procedimento, verrà data comunicazione al richiedente di sospensione del procedimento, nella quale verranno richieste le necessarie integrazioni per consentire il riavvio del procedimento;

4. Se entro **trenta giorni** dal ricevimento della richiesta di integrazione l'interessato non avrà provveduto, la domanda decade, ed il competente ufficio provvederà a disporre l'archiviazione della pratica;
5. In caso di preavviso di diniego il titolare dell'istanza può presentare osservazioni circa le motivazioni contenute nello stesso entro e non oltre **dieci giorni** dal ricevimento. Tali osservazioni non possono contenere richieste di modifica di uno o più aspetti dell'istanza iniziale;
6. Nel caso le osservazioni contengano modifiche verrà considerata come nuova domanda e richiederà la presentazione del modulo di istanza completo di cui all'art.13, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corresponsione di alcun indennizzo;
2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà alla scadenza, o nei casi di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività e comunque **entro e non oltre trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione alla rimozione del segnale pubblicitario autorizzato (art. 25 del presente Regolamento);
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltre :
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali nonché dello loro strutture di sostegno (tale ultimo obbligo si intende esteso in solido a tutti i titolari di autorizzazioni di mezzi pubblicitari e segnali plurimi installati su di un unico sostegno);
 - b. effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari alla loro manutenzione e buon mantenimento, anche a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento di rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere a propria cura e spese alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio e conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari e i segnali l'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
4. L'autorizzazione alla collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e segnali, è subordinata alla regolare approvazione da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati;
5. Il titolare del mezzo pubblicitario e dei segnali è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne l'Unione dei Comuni Savena-Idice ed i Comuni facenti parte da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da parte di chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi in maniera diretta o indiretta restando altresì esclusa la possibilità di rivalsa nei confronti l'Unione dei Comuni Savena-Idice e dei Comuni facenti parte;

Articolo 17 - Targhetta di identificazione

1. Il segnale pubblicitario autorizzato dovrà essere munito di targhetta di identificazione. In assenza di targhetta si procederà ai sensi dell'art. 24 e 25 del presente Regolamento;
2. Su ogni mezzo pubblicitario e segnale autorizzati dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a) amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione (nonché, ove applicabile, numero civico nei pressi del quale lo stesso è posto);
- e) data di scadenza dell'autorizzazione;

3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 18 – Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione

➤ Stendardi/Striscioni

- a) L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali,
- b) Non possono avere altezza superiore a m. 1,00 e devono essere ancorati a edifici o altri sostegni, ad esclusione di pali di pubblica illuminazione;
- c) Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di stendardi affettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra.
- d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Segnali stradali di	semafori				Intersezioni		Altri		
	pericolo		prescrizione				Mezzi		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Pubbl.
C,D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	3,00
F	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	3,00

- e) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile ovvero dal bordo esterno del marciapiede ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)

C, D	2,00 m	3,00 m
E	1,50 m	2,00 m
F	1,50 m	2,00 m

(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dello standardo, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo;

f) Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, all'interno degli standardi/striscioni, è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale;

g) L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione e dello spettacolo o del lancio di iniziativa commerciale cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente ed entro le ventiquattro ore successive allo stesso.

➤ **Locandine**

a) L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali;

b) Possono essere distribuite esclusivamente all'interno di pubblici esercizi e negozi;

c) Il posizionamento di locandine collocate su strutture tipo "sandwich" entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

Segnali stradali di	semafori				Intersezioni		Altri Mezzi Pubbl.		
	pericolo		prescrizione		Prima	Dopo		Prima	Dopo
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	
C,D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	-
F	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	-

d) Le locandine collocate su strutture tipo "sandwich" posizionate su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,00 m e rispettare le distanze di cui sopra. Esse dovranno specificare, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all'interno di standardi e locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

L'esposizione di standardi e locandine è ammessa ubicazione durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante le due settimane precedenti e le 48 ore successive allo stesso.

➤ **Targhe di esercizio**

- a) Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti;
- b) Devono avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione dei centri storici ove si applicano le disposizioni regolamentari dei singoli Comuni;
- c) Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva;
- d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

➤ **Targhe pubblicitarie**

Differiscono dalle targhe di esercizio per il solo fatto di essere collocate al di fuori delle pertinenze accessorie della ditta o esercizio o attività in generale cui si riferiscono e sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. Per dimensioni e distanze da rispettare nel posizionamento, si rimanda a quanto sopra già menzionato.

➤ **Vetrofanie**

- a) l'apposizione è consentita solo se attinenti all'attività esercitata;
- b) devono essere collocate all'interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra;
- c) non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

➤ **Tende**

- a) Le tende recanti messaggi pubblicitari e la denominazione della ditta, poste a protezione di mostre, vetrine e accessi pedonali dovranno avere in ogni loro punto, comprese le parti mobili, un'altezza minima sulla quota del marciapiede di m 2,20;
- b) Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dalle normative degli Strumenti Urbanistici Vigenti dei singoli Comuni.
- c) Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
C, D	0,50 m	0,50 m
E	0,50 m	0,50 m
F	0,50 m	0,50 m

(*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della tenda aperta.

- d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari;
- e) Nell'ambito della medesima facciata, le tende dovranno essere uniformi per colore, topologia e carattere utilizzato.

La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo non necessita di specifica autorizzazione, tuttavia, non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione contenente le caratteristiche ed il posizionamento dei suddetti mezzi pubblicitari, anche al solo fine di consentire agli uffici competenti la verifica della regolarità di essi.

L'installazione di tali mezzi pubblicitari è comunque subordinata al pagamento del canone relativo.

Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione i cartelli di cantiere se previsti dei contenuti obbligatori di legge e se le dimensioni della parte con eventuale presenza di loghi pubblicitari non superi 1/3 della dimensione totale del cartello.

Articolo 19 – Prescrizioni particolari

1. Per quanto riguarda gli interventi da eseguirsi in Comune di Monghidoro, dovrà comunque essere rispettato l'abaco delle tipologie delle insegne ecc. nel caso di installazione delle medesime nei centri storici individuati dall'art. 9 del PSC in vigore al momento di approvazione del presente Regolamento;
 2. La pubblicità ferroviaria rivolta sul fronte stradale deve essere preventivamente autorizzata a norma del presente Regolamento;
 3. Per quanto riguarda le insegne o altri mezzi pubblicitari installati su strade storiche, si fa riferimento alle disposizioni previste dal vigente P.T.C.P.;
 4. E' altresì fatto divieto di nuove installazioni pubblicitarie (pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezioni delle insegne e delle preinsegne relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, nelle seguenti zone individuate dal vigente P.T.C.P.:
- alvei attivi e invasi dei bacini idrici
 - fasce di tutela fluviale
 - aree forestali
 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale
 - zone di tutela naturalistica
 - crinali
 - viabilità panoramica
 - zone ed elementi di interesse storico e archeologico
 - elementi di interesse storico – testimoniale (tra cui viabilità storica).

CAPO IV CANONI

Articolo 20 - Versamento del canone

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dal Suap Associato collocati lungo o in vista delle strade comunali si applicano le disposizioni previste nei singoli Regolamenti Comunali e riportate sugli atti autorizzativi rilasciati dal Suap Associato.

Articolo 21 – Rimborsi e recuperi

La domanda di rimborso delle somme a titolo di diritti di segreteria ed istruttoria non dovute o versate in eccesso, come previsto dall'articolo 14 comma 1 del presente Regolamento, da richiedere entro 5 anni

dalla data del versamento, deve essere presentata per iscritto al Suap Associato che, verificato il presupposto per il rimborso, effettua la restituzione entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 22 -Affidamento del servizio

La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari comprese le attività di riscossione del canone possono essere gestite direttamente dai Comuni o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 23 – Vigilanza

Il Comune vigila a mezzo della Polizia Locale, dei funzionari deputati ai servizi di polizia stradale e degli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne di esercizio, dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e dei segnali autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Articolo 24 – Sanzioni amministrative

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e segnali senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni amministrative previste all'art. 23 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
2. Chiunque violi disposizioni del presente Regolamento senza che per questo siano previste sanzioni da parte del sopra menzionato D. Lgs., è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 applicato ai sensi della L.689/81 e s.m.i..

Articolo 25 – Copertura e rimozione di mezzi pubblicitari e di segnali

1. I mezzi pubblicitari e i segnali installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e pertanto sanzionabili ai termini delle vigenti disposizioni di legge. Sono da ritenersi parimenti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione non quelli esposti fuori dagli spazi consentiti o collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano e/o verde pubblico, o ancora posizionati su manufatti installati lungo le strade del territorio comunale o comunque in violazione dei divieti di cui al presente Regolamento;
2. Il Comune provvede a cura e spese del trasgressore alla copertura dei mezzi pubblicitari e dei segnali abusivi. Successivamente alle coperture del mezzo pubblicitario, il Comune provvede a notificare al trasgressore apposito avviso a pagare le spese per la copertura e diffida a rimuovere il mezzo pubblicitario e i segnali. In caso di mancata rimozione del mezzo pubblicitario da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, gli stessi verranno sequestrati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese a cura del trasgressore o degli obbligati in solido e, decorsi quattro mesi, il materiale rimosso potrà essere smaltito;
3. È consentita, inoltre, la rimozione del mezzo pubblicitario ad iniziativa del richiedente se preceduta da apposita comunicazione all'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26- Mezzi pubblicitari preesistenti

1. Per i mezzi pubblicitari esistenti e già dotati di autorizzazione amministrativa in corso di validità, ma oggi in contrasto con disposizioni dettate dagli Strumenti Urbanistici Vigenti e dal presente regolamento, potranno essere mantenuti in opera ed è consentito il rinnovo entro i termini di scadenza purché in regola con il pagamento del canone patrimoniale sulla pubblicità di competenza comunale;
2. Le installazioni sopracitate dovranno essere uniformate alle norme del presente Regolamento quando l'utente ne richiede la modifica o la sostituzione;
3. I mezzi pubblicitari esistenti non regolarmente autorizzati o realizzati in modo difforme rispetto all'autorizzazione, solo se posizionati su viabilità comunale, dovranno essere regolarizzati entro il 31/03/2024 previa presentazione di apposita domanda uniformando il mezzo pubblicitario alle prescrizioni del presente Regolamento. Se entro tale termine i mezzi pubblicitari preesistenti non saranno regolarizzati, dovranno essere rimossi entro i 4 mesi successivi cioè entro il 31/07/2024 come previsto dall'art. 25 del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art. 23, 24 e 25 del presente Regolamento.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n.285) al Regolamento di attuazione (D.P.R. 6/12/1992 n.495) e ad ogni altra disciplina applicabile in materia;
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle leggi in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

Articolo 28 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per **quindici giorni** all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice e sostituisce ogni altra disposizione e regolamentazione comunale in materia.